

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ AI SENSI DEGLI ARTT. 54 DEL D.L.VO 28 AGOSTO 2000 N. 274 E 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001.

PREMESSO:

CHE a norma dell'art. 54 del D.L.vo 28 agosto 2000 n. 274 e dell'art.22bis del D.Lgs n.285 del 30/4/1992 il Giudice di Pace e in applicazione della L. 11/6/2004 n.145 e dell'art.73 comma 5bis del D.P.R. n.309/1990 – così come modificato dal D.L. 30/12/2005 n.272 convertito in legge 21/02/2006 n.49, il Tribunale in composizione monocratica possono applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti o Organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

CHE l'art. 186 comma 9-bis del CdS, introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. A), punto 1), della Legge 29 luglio 2010, n. 120, descrive nuovi casi di applicabilità della norma di cui all'art. 54 D.L.vo 274/2000;

CHE l'art. 2, comma 1, del D.M. 26 marzo 2001 emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli Enti o le Organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

CHE il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

CHE l'associazione **Compagni di volo onlus** con sede in via Giuseppe Verdi, 15 a Borgomanero, con sede operativa in altri luoghi della città, e in altri comuni del territorio, presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra gli Enti indicati nell'art. 54 del citato decreto legislativo;

ALLA luce delle disposizioni di cui al capo II della Legge n.67/2014 in tema di “messa alla prova”;

TRA

il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Dott. Filippo Lamanna Presidente del Tribunale di Novara, giusta delega di cui in premessa e l'ente sopraindicato, nella persona del legale rappresentante pro-tempore,

Sig. Sergio Vercelli legale rappresentante dell'Associazione Compagni di volo onlus, si conviene si stipula quanto segue:

ART.1

L'Ente consente che n.3 (**tre**) condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità di cui alla normativa in premessa, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della

collettività. L'Ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni: **a) Prestazioni di lavoro nella casa di accoglienza uomini senza fissa dimora, sorveglianza notturna, servizio di preparazione pasti; servizi di pulizia; b) Prestazioni di lavoro nei servizi sociali, trasporti, distribuzione alimenti per persone in stato di povertà; c) Altre prestazioni di lavoro di pubblica utilità pertinenti all'attività di segreteria dell'associazione.**

ART. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il Giudice, a norma dell'articolo 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

ART.3

L'Ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei responsabili delle aree comunali interessate le persone incaricate di coordinare l'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni. L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi dei Responsabili indicati.

ART.4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona. L'Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze ove tali servizi siano già predisposti.

ART.5

E' fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta. E' obbligatoria ed è a carico dell'Ente l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi a favore di coloro che svolgono il lavoro di pubblica utilità.

ART.6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

ART.7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del

Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento dell'Ente.

ART.8

La presente convenzione avrà durata **di 3 (tre)** anni a decorrere dalla sua sottoscrizione.

ART.9

La presente convenzione è esente da bollo ai sensi del DPR 642/1972 allegato b) punto n.16. La stessa viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art.15 comma 2bis della Legge n.241/1990, trattandosi di accordo tra pubbliche Amministrazioni e sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art.2 tariffa parte II del DPR 131/1986.


Copia della presente convenzione viene trasmessa alla Cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia — Direzione Generali Affari Penali.

Letto, approvato e sottoscritto.

Li *Novara, 30 ottobre 2017*

IL TRIBUNALE DI NOVARA

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
(Dott. *Filippo Lamanna*)



PER L'ASSOCIAZIONE

COMPAGNI DI VOLO onlus

